

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA – “Sezione RIFIUTI”

Tabella descrittiva - RIFIUTI

RAGIONE SOCIALE	RIGER PLAST SRL	CODICE FISCALE 02218850986
SEDE LEGALE	ALFIANELLO (BS) VIA ALFENO VARO 14/16	
SEDE INSEDIAMENTO	ALFIANELLO (BS) VIA ALFENO VARO 14/16	FOGLIO N. 9 MAPP. N. 196-243 sub 5 e 314-315-316-317-318-319
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO	SUPERFICE TOTALE OCCUPATA	mq 18216
	SUPERFICIE COPERTA	mq 4909
	SUPERFICIE SCOPERTA impermeabile	mq 3171
	SUPERFICIE scoperta permeabile	mq 2289
	AREA A VERDE	Mq 7847
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	D - TESSUTO URBANO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE	VIGENTE P.G.T.
LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO	Botta Giuseppe	

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 18.216 mq; l'impianto è sito nel comune di ALFIANELLO (BS) VIA ALFENO VARO 14-16 è censito al NCTR del comune di ALFIANELLO al foglio n. 9 mappale 196-243; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona “D TESSUTO URBANO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE” come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di ALFIANELLO (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:



06.01		<i>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici</i>				R3	
06.01.3	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate					R13 -- R3	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
020104	<i>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</i>						
150102	<i>imballaggi in plastica</i>						
170203	<i>plastica</i>						
191204	<i>plastica e gomma</i>						
200139	<i>plastica</i>	-	-	-	-	-	-
TOTALE		348	-	-	-	-	3000

06.02		<i>sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche</i>				R13-R3	
06.02.3	messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate					R13 -- R3	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
070213	<i>rifiuti plastici</i>						
120105	<i>limatura e trucioli di materiali plastici</i>						
160119	<i>plastica</i>						
160216	<i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i>						
160306	<i>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i>						
170203	<i>plastica</i>						
TOTALE		1073	-	-	-	-	7000

2. Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 così come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale.

 - Verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento dal Regolamento 2019/1021 del 20/06/2019, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti
- 2.3 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;



- 2.6 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36. Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.7 i prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dalle norme di settore;
- 2.8 il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta prima della commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
- 2.9 il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.10 le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW/prodotti devono essere tenute presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.11 i lotti di EoW/prodotti devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;
- 2.12 qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.13 dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.14 restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:
- derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro un anno dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.15 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.16 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.17 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- 2.18 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.19 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;



- 2.20 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.
- Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

4. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni.;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e s.m.i.;



- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

